



Direzione contenuti audiovisivi
*Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico
radiofonico, televisivo, multimediale e tutele*

Spett.le
SAESE
Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia
Via Acrone, 57
92100 Agrigento

*Trasmessa tramite posta certificata all'indirizzo:
sindacato@pec.saese.eu*

**Oggetto: Denuncia mancata informazione all'utenza atto documentale del Governo Conte 2
(nota prot. 0210616 del 15 maggio 2020).**

Si fa riferimento all'istanza del 15 maggio 2020 (prot. n. 0210616) presentata da codesta Associazione con la quale, in merito ad *“un reclamo collettivo presentato al CEDS ancora in itinere”* e ad un *“comunicato stampa del 13 aprile”*, si evidenzia che i *“mass media italiani, compresi quelli che ricevono finanziamenti pubblici, hanno deciso di non parlarne”* e si reputa *“irragionevole il fatto che gli organi di stampa che ricevono finanziamenti dallo Stato decidano di non trattare tematiche che riguardano proprio lo stesso Stato che li finanzia”*.

In particolare, l'Associazione esponente, rileva che *“la questione delle “pensioni dei VIP” è stata abbondantemente trattata da Rai, Mediaset, Leggo, MSN, il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano ed altri, e [...] sembra arbitrario non aver dedicato all'argomento nessun aggiornamento”* e ritiene che *“in Italia si sia formato un vuoto informativo”*.

Si chiedono, pertanto, notizie in merito alla problematica segnalata.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Come noto, l'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni in tema di tutela del pluralismo e parità di accesso ai mezzi di informazione ed esercita il monitoraggio d'ufficio dell'emittenza televisiva nazionale, pubblica e privata, sia nei periodi elettorali che in quelli non elettorali per verificare il rispetto della normativa vigente.



Pertanto, con riferimento a quanto esposto in merito alla mancata trattazione dell'argomento oggetto di segnalazione da parte degli "organi di stampa", occorre rilevare che nessuna specifica disposizione di legge attribuisce funzioni di vigilanza o sanzionatorie all'Autorità con riguardo all'informazione sui quotidiani che esula, dunque, dalle competenze di questa Autorità.

Va inoltre evidenziato che la comunicazione con la quale Codesta Associazione ha segnalato la presunta mancanza di informazioni sul "reclamo collettivo presentato al CEDS" si riferisce genericamente ai "mass media italiani" e solo incidentalmente a "Rai e Mediaset" con riguardo alla mancanza di aggiornamenti sull'argomento "pensione dei vip".

Fermo quanto precisato in ordine alla genericità di quanto segnalato, deve rilevarsi che i principi generali in materia di informazione nel settore radiotelevisivo sono previsti dall'articolo 7 del Testo Unico dei servizi Media audiovisivi e radiofonici e, per la concessionaria pubblica, anche dal Contratto di servizio, nonché nei provvedimenti adottati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La normativa citata, pertanto, impone alle emittenti, inclusa la concessionaria pubblica, di assicurare un'adeguata e completa informazione su tutte quelle tematiche di interesse sociale (ma anche culturale, religioso...) che caratterizzano l'attualità della cronaca, nel rispetto della autonomia editoriale e della libertà di informare delle testate costituzionalmente garantita dall'art. 21 Cost.

In particolare, la disciplina dell'informazione radiotelevisiva garantisce "la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni".

In tema di informazione, tuttavia, non si rinvengono nella normativa di rango primario e secondario attualmente vigente specifici obblighi di tipo qualitativo o quantitativo, in capo all'emittenza radiotelevisiva nazionale, pubblica e privata.

Invero, l'attività di informazione radiotelevisiva, ancorché svolta nel più rigoroso rispetto dei principi a tutela del pluralismo, come esemplificati nei citati articoli 3 e 7 del citato Testo unico, deve comunque fare salva la libertà editoriale dell'emittente quale espressione del più generale principio della libera manifestazione del pensiero sancito dall'articolo 21 della Costituzione, che si declina ulteriormente nel diritto / dovere di cronaca.

Si ritiene dunque che la mancata trattazione della notizia oggetto di segnalazione, non possa integrare gli estremi della violazione dei principi a tutela del pluralismo e della completezza



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

dell'informazione sanciti dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto opportuno, l'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

Il Vice Direttore
Avv. Giulio Votano